

REGOLAMENTO
DELLA
CONFRAFRATERNITA
DEL
SS. SACRAMENTO

Libreria Saggese
Via S. Tecla 5
MILANO

REGOLAMENTO
DELLA
CONFRATERNITA
DEL
SS. SACRAMENTO

Parrocchia

Diocesi



S. CARLO BORROMEO
è il celeste patrono delle
Confraternite del SS. Sacramento

N.

INSCRIZIONE

del Confratello o della Consorella

Il sottoscritto dichiara che è stat... accet-
tat... il giorno..... ed iscritt.....

nella Confraternita del SS. Sacramento di

questa Parrocchia ...1... Signor

.....
che perciò, come assume tutti i doveri di
membro della Confraternita medesima, ha
diritto di partecipare a tutti i privilegi pro-
pri di essa.

dalla Parrocchiale.....

il giorno ... del mese di dell'anno

Il PARROCO

Direttore della Confraternita

Il PRIOR-LA PRIORA

CANCELLIERE

PREGHIERA

composta da S. Em. il Card. A. Illdefonso Schuster

O Dio, che infammasti di serafico ardore
il beato Pontefice Carlo, perché attorno ad
ogni mensa Eucaristica si formasse in cia-
scuna parrocchia una Scuola ed una schiera
d'anime a Te particolarmente consacrate; pei
meriti di tanto Padre e Patrono dehl ci con-
cedi che, fedeli ai suoi statuti ed a Te Eucari-
sticamente congiunti, mentre dalla Scuola
del SS. Sacramento la soave fragranza di Cri-
sto si diffonde sull'intera parrocchia, noi stes-
si, in Te trasformati, dal Convitto della tua
grazia meritiamo di venire sollevati a quello
beato delle nozze eterne del divino Agnello
in cielo. Per Cristo nostro Signore. Così sia.

Indulgenze da lucrarsi dagli iscritti alle Confraternite del SS. Sacramento

Secondo il decreto del 1° gennaio 1967 sono
state revocate o riformate le antiche indul-
genze e le forme della loro concessione.

In base alle nuove disposizioni i confratelli sono particolarmente invitati a lucrare le indulgenze sottindicatae, pur ricordando che una specifica indulgenza parziale è sempre concessa

1. « al fedele che nel compiere i suoi doveri e nel sopportare le avversità della vita, in-

nalza con la fiducia l'anima a Dio e recita, anche solo mentalmente, una pia invocazione»;

2. « al fedele che con spirito di fede e con animo misericordioso pone se stesso o i suoi beni a servizio dei suoi fratelli posti in necessità »;

3. « al fedele che in ispirito di penitenza si priva spontaneamente e con suo sacrificio di qualche cosa lecita ».

Indulgenza plenaria

1. Per chi rimane almeno mezz'ora in adorazione davanti al SS. Sacramento.

2. Per chi partecipi agli Esercizi spirituali di almeno tre giorni.

3. Per chi recita il S. Rosario in chiesa, in famiglia o con la Confraternita.

4. Per chi visita una chiesa nel giorno della commemorazione dei defunti recitando il Pater e il Credo.

5. Per chi si dedica almeno per mezz'ora alla lettura spirituale della Sacra Scrittura.

6. Per chi compie il pio esercizio della Via Crucis.

4

Indulgenza plenaria in articulo mortis

Per chi confessato e comunicato o almeno debitamente disposto abbia recitato abitualmente in vita qualche preghiera.

Indulgenze parziali

1. Per chi visita il SS. Sacramento.

2. Per chi recita l'«Adoro Te devote» o Pater di riparazione al S. Cuore.

3. Per chi accompagna devotamente la processione eucaristica o partecipa all'adunanza della propria Confraternita (concessione vescovile).

Norme per l'acquisto delle S. Indulgenze

Le indulgenze plenarie (tranne quella in *articulo mortis*) possono essere lucrare solo una volta al giorno e sono applicabili ai fedeli defunti; per essere acquistate occorrono le tre condizioni della confessione sacramentale, della comunione eucaristica (anche parecchi giorni prima o dopo il giorno dell'acquisto dell'indulgenza) e della preghiera per il Sommo Pontefice (almeno un Pater, Ave, Gloria): con una sola confessione sacramentale si possono acquistare più indulgenze plenarie, invece con una sola comunione eucaristica e una sola preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice si può acquistare una sola indulgenza plenaria.

5

ARTICOLO I.

La Confraternita del SS. Sacramento in generale

« Ognuno comprende che la divina Eucaristia conferisce al popolo cristiano incomparabile dignità. Giacché non solo durante l'offerta del Sacrificio e l'attuazione del Sacramento, ma anche dopo, mentre la Eucaristia è conservata nelle chiese e negli oratori, Cristo è veramente l'Immanuel, cioè il « Dio con noi ». Poiché giorno e notte è in mezzo a noi, abita con noi pieno di grazia e verità (cfr. Gv. 1,4), restaura i costumi, allimenta le virtù, consola gli afflitti, fortifica i deboli, e sollecita alla sua imitazione tutti quelli che si accostano a Lui, affinché col suo esempio imparino ad essere miti e umili di cuore e a cercare non le cose proprie, ma quelle di Dio » (Mysterium fidei n. 35).

a) - *Natura e scopo.*

1. La Confraternita o Compagnia o Scuola del SS. Sacramento è una associazione di fedeli che per disposizione dei sacri canoni si stabilisce in ciascuna parrocchia per promuovere il culto di N. S. Gesù Cristo nella SS. Eucaristia, e così assicurare meglio la salvezza delle anime. La Confraternita può esser altresì posta sotto l'invocazione di Maria Santissima o di alcun Santo, e proporsi di dar maggiore incremento alla divozione

6

verso di Loro, come anche di procurare il suffragio dei Fedeli Defunti. Quindi i cattolici tutti debbono avere ad onore di appartenere alla Confraternita ed i Parroci debbono assisterla e farla fiorire nelle loro parrocchie, dove mancasse, procurarne la istituzione.

Protettore speciale di ogni Confraternita del SS. Sacramento è, nella Diocesi di Milano, San Carlo Borromeo, che ne zelò l'istituzione e la diffusione in quasi tutte le parrocchie.

b) - *Fondazione e costituzione.*

2. La Compagnia o Confraternita del SS. Sacramento viene eretta con decreto Arcivescovile il quale approva in pari tempo gli statuti locali che possono aggiungersi al presente statuto generale, comune a tutte le Compagnie. Senza nuova disposizione dell'Arcivescovo, nessuno può più mutare quanto con suo decreto venne già approvato.

3. Della Confraternita del SS. Sacramento possono far parte tanto gli uomini quanto le donne che abbiano raggiunto almeno i *quindici anni*. In apposito libro saranno elencati i Confratelli, e distintamente le Consorelle.

4. Il *Parroco* è il *Direttore* della Confraternita; perciò egli presiede le adunanze, e, con maggiore ragione, quelle nelle quali si fanno le votazioni; determina le funzioni e le opere straordinarie, autorizza le spese, rivede ed approva i conti, veglia perché il regolamento della Compagnia sia esattamente

7

te osservato, fa le debite correzioni agli iscritti e, specialmente, non permetterà che essi diano il nome a Società le quali in qualsiasi modo stiano opposte allo spirito cristiano.

Dopo il Parroco Direttore, il governo della Compagnia spetta al *Priore*. Questi attende all'andamento regolare delle riunioni, al maggior decoro delle funzioni, alla buona amministrazione delle entrate, e veglia sulla condotta degli Officiali, degli incaricati e di tutti i Confratelli.

Il *Vice-Priore* assiste, aiuta e supplisce il Priore; ma sempre subordinatamente, acciòché tutto proceda con ordine.

Il *Maestro dei Novizi* istruisce i nuovi iscritti alla Confraternita e li educa all'osservanza delle regole.

Al Priore, al Vice-Priore ed al Maestro dei Novizi si uniscono *due consiglieri*, i quali, coi loro consigli discreti e prudenti, devono procurare il bene e l'onore della Compagnia. Quando il numero dei Confratelli superasse il centinaio, si potrà aggiungere un Consigliere ogni cinquanta Confratelli.

Questi Officiali costituiscono col Direttore il *Consiglio* della Confraternita.

Il *Cancelliere* forma e conserva l'elenco dei Confratelli, riceve e registra le annuità e descrive le determinazioni che si prendono nelle Congregazioni.

Il *Tesoriere* o *Cassiere* riceve le annuità dal Cancelliere; fa i pagamenti, dietro ordine firmato dal Direttore, dal Priore, o, in sua mancanza, dal Vice-Priore, e dal Cancelliere. I *Regolatori* dirigono le processioni con

prudenza e prontezza. Avvisano, a seconda degli ordini ricevuti dal Priore, quei Confratelli che devono portare il baldacchino, le torcie, i cerofetari, lo stendardo e le Croci. Pel giro delle processioni eseguiranno sempre le indicazioni del Priore, il quale a sua volta riceverà gli ordini dal Parroco. I Regolatori saranno quattro o più, e dovranno essere uomini diligenti e cortesi.

Gli *Infermieri*, da ultimo, vigileranno se alcuno dei Confratelli cada ammalato. E quando ciò avvenisse, ne informino tosto il Direttore ed il Priore, vistino l'ammalato per assisterlo e, ove ne avesse bisogno, per aiutarlo e confortarlo, per pregare e far pregare per lui e, se fosse povero, per interessarsi a raccogliere e portargli il sussidio.

5. Questi uffici saranno distinti così per la sezione dei Confratelli, come per quella delle Consorelle; eccettuati però i Regolatori, che si scelgono solo fra gli uomini.

Dove le Consorelle non hanno amministrazione separata, non potranno conseguire la carica di *Tesoriere* o *Cassiera*.

c) - *Vantaggi*.

6. Chi appartiene alla Confraternita e ne adempie regolarmente i doveri, partecipa alle Indulgenze e a tutti beni spirituali della Confraternita medesima. Nel suo funerale avrà inoltre diritto all'accompagnamento di tutti i Confratelli e di tutte le Consorelle, e, secondo l'uso dei luoghi, anche ad altri suffragi speciali.

ARTICOLO II.

Accettazione Confratelli

7. Per essere accettati nella Compagnia, bisogna farne domanda al Direttore; questi ne fa la proposta al Consiglio; in seguito, il Direttore giudica definitivamente se la domanda sia da accogliere o no. Non si dovranno accettare se non persone di condotta regolare che, oltre ad avere l'età prescritta, adempiano i precetti della Chiesa e abbiano fama di buoni cristiani.
8. Non potrà essere accettato nella Confraternita chi è iscritto a qualche società contraria allo spirito cattolico.
9. Appena una persona sarà ammessa alla Confraternita sarà presentata al Maestro od alla Maestra dei Novizi, perché sia istruita ed avviata all'adempimento dei doveri della Compagnia. Il Maestro o la Maestra dei Novizi notificheranno in tempo opportuno al Direttore il risultato della sua istruzione, e dopo il voto del Consiglio presiedute dal Direttore, il novizio potrà definitivamente essere iscritto nella Confraternita.
10. All'atto dell'iscrizione nell'albo dei Confratelli o Consorelle si pagherà la consueta tassa d'ingresso. Oltre alla tassa d'ingresso, il nuovo Confratello dovrà pagare la prima annualità. L'obbligo di questa comincia dal giorno dell'iscrizione.

11. Ad ogni Confratello o Consorella si rilascia copia di questo regolamento firmato dal Direttore, dal Priore o Vice-Priore e dal Cancelliere, munito di una pagella per la registrazione delle annualità. In essa si notano l'epoca dell'accettazione, quella dell'iscrizione ed i pagamenti; ogni anno perciò lo si dovrà presentare al Cancelliere.

12. Ogni Confratello o Consorella dovrà a sue spese procurarsi l'abito o il distintivo della Confraternita.

L'abito tradizionale dei Confratelli è una veste bianca stretta ai fianchi con cingolo di color rosso, e una mantellina rossa; quello delle Consorelle è un velo o un fazzoletto nero che copre il capo e le spalle. In luogo della divisa i Confratelli potranno indossare per le cerimonie un abito civile scuro e portare il distintivo o il bracciale proprio della Confraternita.

13. Prima di indossare l'abito dovrà essere benedetto dal Parroco con i riti prescritti.

14. Chi appartenendo già ad una Confraternita della Diocesi, cambiata parrocchia, desiderasse iscriversi nella Compagnia della nuova parrocchia di domicilio, può farlo senza altro obbligo di noviziato o di tassa d'ingresso. E' solo obbligato all'uniformità dell'abito, e pagare la tassa annuale stabilita, ed a conformarsi alle consuetudini e regole della Confraternita locale. La Confraternita dalla quale esce il Con-

fratello o la Consorella, pagherà alla Confraterrita, nella quale viene aggregato per cambio di domicilio, la tassa d'ingresso stabilita per ogni nuovo Confratello o Consorella.

15. Chi esce dalla Confraterrita, non potrà domandare alcuna restituzione delle tasse pagate od alcun compenso delle spese fatte. Così è a dirsi anche per chi fosse dimesso dalla Confraterrita.

ARTICOLO III.

Doveri dei Confratelli

« Chiunque si rivolge all'augusto Sacramento eucaristico con particolare devozione e si sforza di amare con slancio e generosità Cristo che ci ama infinitamente, sperimenta e comprende a fondo, non senza godimento dell'animo e frutto, quanto sia preziosa la vita nascosta con Cristo in Dio (cfr. Col. 3,3) e quanto valga stare a colloquio con Cristo, di cui non c'è niente di più soave sulla terra, niente più efficace a percorrere le vie della santità » (Mysterium fidei n. 35).

16. Il primo dovere dei Confratelli e delle Consorelle è quello d'una vita esemplare cristiana; sicché corrisponda al culto esterno, che dalla Confraterrita si rende a Gesù Sacramento, alla Vergine Santissima ed ai Santi.

Lo esige l'edificazione e il bene spirituale di ciascuno; la spirituale armonia e il buon esempio scambiabile in una medesima comunità locale; il grave dovere che incombe ad ogni Chiesa locale di cooperare al bene della Chiesa intera, oggi specialmente che quanto di bene o di male si compie nelle singole comunità ha riflesso immediato sull'intera compagine della famiglia di Dio (Cfr. Ties abhinc annos).

17. I Confratelli e le Consorelle debbono distinguersi specialmente per l'amore e la devozione verso il SS. Sacramento. Quindi, si

raccomanda loro: di ricevere frequentemente la Santissima Comunione, e cioè, almeno una volta al mese e nelle principali solennità dell'anno e della parrocchia; di ascoltare la S. Messa potendo anche nei giorni feriali; di visitare quotidianamente Gesù Sacramentato; di accompagnarlo quando viene recato agli infermi; infine, di concorrere con offerte, acciocché l'altare del SS. Sacramento sia tenuto con decoro, specialmente in occasione delle SS. Quarantore.

18. Ricordando gli insegnamenti del Concilio Vaticano II: «al di sopra di tutti i sussidi spirituali occupano un posto di rilievo quegli atti per cui i fedeli si nutrono del Verbo divino alla duplice mensa della Sacra Scrittura e della Eucaristia», i Confratelli e le Consorelle si faranno un preciso dovere di istruirsi nella Dottrina Cristiana, disposti a dare il nome al gruppo dei catechisti. Procureranno di prender parte alle riunioni parrocchiali e a tutte le pratiche religiose della parrocchia, alle eventuali processioni della terza domenica del mese e particolarmente di intervenire a tutte le altre funzioni alle quali è chiamata la Confraternita, con modestia, gravità e pietà nei modi e nelle ore prescritte.

Si presteranno volentieri, qualora vengano eletti, a far parte del Consiglio pastorale della loro Parrocchia.

19. Si raccomanda ai Confratelli ed alle Consorelle di pregare spesso per i membri della Confraternita e per il buon andamento

di essa; ed a questo scopo potranno recitare ogni giorno cinque *Pater, Ave, Gloria* aggiungendo a ciascuno la giaculatoria: *Sia lodato e ringraziato ogni momento il santissimo e divinissimo Sacramento.*

20. Tutti i membri della Compagnia dovranno, come inculcava S. Carlo, «esercitare fra loro la carità, in maniera che, sentendo essere uno di loro infermo, facciano opera (specie gli infermieri) di visitarlo ed aiutarlo spiritualmente e temporaneamente e soprattutto che goda dei Santi Sacramenti; e quanto si andrà a comunicarlo, mettere particolare sollecitudine perché ciò si faccia con ogni decenza ed onore possibile. E intendendo parimenti che alcuno sia infermo spiritualmente, e viva in qualche peccato e vizio, non mancare di usargli la medesima carità in avvisarlo (massime se si è con lui in confidenza od a lui superiore), e procurarne con ogni accomodato mezzo l'emendazione e tanto maggiormente, quanto che più importa, la salute dell'anima di quella del corpo».

21. I Confratelli e le Consorelle sono obbligati ad intervenire alla Congregazione generale e alle altre adunanze indette dal Direttore, saranno diligenti nell'osservare queste regole.

22. A giudizio del Direttore, dovranno essere esclusi dalla Confraternita quei membri che: a) conducessero una vita scandalosa;

b) fossero condannati per gravi offese alla legge morale; c) non facessero Pasqua o abitualmente trascurassero istruirsi nella Dottrina Cristiana; d) si iscrivessero a società contrarie allo spirito cattolico.

23. Chi per tre anni di seguito non pagasse la tassa d'annualità ed avvisato per due volte non adempisse diligentemente al suo dovere, sarà escluso dalla Confraternita: sicché, se poi volesse rientrarvi sarà considerato come affatto nuovo.

ARTICOLO IV.

Adunanza della Confraternita ed elezioni degli Officiali

24. Ogni anno, in giorno da stabilirsi, si terrà l'assemblea generale della Confraternita alla quale tutti sono tenuti ad intervenire.

25. Ai Confratelli ed alle Consorelle è fatto obbligo di partecipare alla adunanza ogni qualvolta saranno convocati dal Direttore, al quale spetta di raccogliervi e presiedere, o personalmente, o per mezzo di qualche altro Sacerdote o del Priore.

26. Qualunque adunanza convocata o tenuta senza il consenso del Direttore o di un suo incaricato, è nulla in tutti i suoi atti.

27. Nell'annua Congregazione generale si nomineranno il Maestro e la Maestra dei Novizi, i Consiglieri e le Consigliere ed il Tesoriere e la Tesoriera della Confraternita; l'uso che il Vice-Priore e la Vice-Priora dell'anno precedente diventino per diritto Priore e Priora, come pure che il Maestro e la Maestra dei Novizi diventino Vice-Priore e Vice-Priora potrà conservarsi. La elezione si fa a voti segreti sopra terme presentate dal Direttore e formate dal Consiglio della compagnia nella domenica precedente l'adunanza generale. Il Direttore senza dar voto, dovrà però curare la regolarità delle elezioni. Nessuno potrà essere riconfermato in ufficio

ARTICOLO V.

Celebrazioni liturgiche

32. I Confratelli parteciperanno a tutte le celebrazioni liturgiche alle quali saranno invitati dal loro Direttore.

Nella celebrazione dell'Eucaristia si formerà il senso comunitario, così che ognuno si senta unito con i fratelli nella comunione della Chiesa, sia locale che universale, anzi, in certo modo, con tutti gli uomini (Eucharisticum Mysterium n. 8).

33. Essi interverranno con il loro abito o distintivo particolarmente alle processioni, sia ordinarie che straordinarie, con il SS. Sacramento o con qualche sacra Reliquia.

34. Essi interverranno parimenti alle Comunioni generali, alle celebrazioni della domenica delle Palme per partecipare con il ramo di ulivo alla processione.

35. La Confraternita, quando occorresse, presterà servizio col numero necessario di Confratelli, specialmente se mancassero i chierici, a portare i ceri all'altare nel tempo prescritto della Messa e alla Benedizione del SS. Sacramento.

36. Nei giorni delle SS. Quarantore, nella festa del *Corpus Domini* e in tutte le altre solenni esposizioni del SS. Sacramento, i Confratelli faranno l'ora di adorazione giunta il tempo loro assegnato. La stessa cosa

più d'una volta; nessuno, senza grave motivo da riconoscersi dal Direttore, potrà rifiutare di assumere l'ufficio a cui è stato eletto.

La designazione del Cancelliere e degli altri incaricati si fa dal Consiglio la domenica successiva all'adunanza generale.

28. Nella Congregazione generale dei Confratelli, prima di passare alle nomine, il Cancelliere presenterà i conti dell'annata precedente coi relativi documenti; i quali, se riconosciuti regolari, saranno approvati e firmati dal Direttore, Priore e Vice-Priore.

Quando il Cancelliere ed il Tesoriere non fossero riconfermati in carica, consegneranno libri e denaro ai nuovi nominati in adunanza del Consiglio.

29. Nell'adunanza generale delle Consorelle, quando esse abbiano amministrazione separata, la Cancelliera farà quanto sopra si è indicato per il Cancelliere dei Confratelli.

30. Nell'adunanza generale tanto dei Confratelli che delle Consorelle si leggeranno i Regolamenti, e si tratteranno le cose più importanti della Confraternita; il Parroco poi farà quelle raccomandazioni che stimerà opportune pel buon andamento della medesima.

31. Delle cose trattate e deliberate nell'adunanza generale o nelle altre adunanze speciali dei Confratelli, si terrà memoria verbale in un apposito libro. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal Direttore, dal Priore o Vice-Priore e dal Cancelliere.

procureranno di fare dopo la Messa nel Giovedì Santo, sino al Sabato Santo, avanti l'altare ove è riposto Gesù Sacramentato.

37. Alla morte di un Confratello o di una Consorella, ne accompagneranno il funerale alla chiesa e al cimitero.

38. Nessuno della Confraternita potrà farsi sostituire in una funzione qualunque od in un ufficio di essa, da persona che non sia iscritta alla Confraternita medesima.

39. La Confraternita, di solito, viene chiamata colla campana alle funzioni, alle quali deve intervenire. Il mancato intervento a determinate funzioni sarà multato colle puniture in uso presso la Confraternita.

ARTICOLO VI. Amministrazione

40. L'amministrazione della Confraternita è tenuta dal Consiglio. Nelle cose però di una certa importanza, massime se straordinarie, si dovrà sentire il voto dei Confratelli.

41. Il Cancelliere riceverà le annualità dei Confratelli e delle Consorelle, quando queste non abbiano amministrazione separata; le noterà sul libretto di ciascuno, le registrerà sul proprio libro e le passerà al Tesoriere.

42. Il Tesoriere registra le entrate e le uscite, tenendo apposito libro di cassa per quanto gli viene consegnato; e dovrà custodire il denaro nei modi indicati dal Consiglio della Confraternita.

43. Se le tasse annuali non bastassero a coprire le spese dell'annata, si potranno invitare i Confratelli e le Consorelle ad una offerta straordinaria. Il Direttore tuttavia provveda perché ciò non accada mai.

44. Gli uffici della Confraternita sono gratuiti, salvo le eccezioni in uso.

45. La Confraternita presenterà annualmente al Decano i conti nella Visita Vicariale.

46. Il Consiglio della Confraternita, sotto la vigilanza del Parroco, userà speciale diligenza

genza nell'adempiere tutti gli oneri che incombono alla Confraternita, specialmente quando trattasi di suffragi. Si dovrà avere tutta la cura di conservare e di tenere puliti l'Oratorio, l'altare e tutti gli arredi sacri della Confraternita; dei quali si farà regolare inventario.

47. E' desiderabile che una sola sia la amministrazione comune dei Confratelli e delle Consorelle.

Pagamenti e Suffragi

48. La *tassa annuale* per ogni membro sarà di L.

La *tassa d'ingresso* sarà di L.

Per il pagamento della *tassa d'entrata* e dell'*annuale*, si computa una parte dell'anno come fosse l'anno intero.

49. Ogni anno si celebrerà un solenne ufficio per tutti i Confratelli defunti.

50. Non è lecito introdurre varianti nelle *tasse d'ingresso*, di *annualità* e nelle *tariffe* per le funzioni di suffragio, senza il consenso dell'Autorità Ecclesiastica.

Nihil obstat 16-1-1979
Mons. Franco Pizzagalli

Imprimatur:

In Curia Arch. Mediolani die 17-1-1979